

**ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 241/90**

TRA

Università degli Studi di Napoli Federico II (C.F. 00876220633) con sede legale in Napoli, al corso Umberto I n. 40, nella persona del Prof. Gaetano Manfredi, nella sua qualità di Rettore;

di seguito denominata anche "PARTE MANDATARIA"

E

Università degli Studi di Salerno (C.F. 80018670655) con sede legale in Salerno, alla via Giovanni Paolo II n. 132, nella persona del Prof. Aurelio Tommasetti, nella sua qualità di Rettore;

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, (P.IVA: 02044190615) con sede legale in Caserta, Viale Abramo Lincoln n. 5, nella persona del Prof. Giuseppe Paolisso, nella sua qualità di Rettore;

Università degli Studi di Napoli Parthenope, (C.F. 80018240632), con sede legale in Napoli, alla via Amm. F. Acton, 38, nella persona del Prof. Alberto Carotenuto, nella sua qualità di Rettore;

Università degli Studi del Sannio, (P.IVA: 01114010620) con sede legale in Benevento, in Piazza Guerrazzi, nella persona del Prof. Filippo De Rossi, nella sua qualità di Rettore;

Politecnico di Bari, (C.F. 93051590722), con sede legale in Bari, alla via Via Amendola 126/b, in persona del Prof. Eugenio Di Sciascio, nella sua qualità di Rettore;

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, (C.F. 80002170720), con sede legale in Bari, alla Piazza Umberto I, n. 1, nella persona del Prof. Antonio Felice Uricchio, nella sua qualità di Rettore;

Università del Salento, (C.F. 80008870752), con sede legale in Lecce, alla piazza Tancredi n. 7, nella persona del Prof. Vincenzo Zara, nella sua qualità di Rettore;

Regione Campania (C.F. 80011990639) con sede legale in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, nella persona del Dott. Vincenzo De Luca, nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale;

Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del Dott. Michele Emiliano, nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale;

di seguito denominate "PARTI MANDANTI"

Premesso che

- in data 29/01/2018 è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2018, il decreto relativo

alla costituzione di centri di Competenza ad elevata specializzazione su tematiche Industria 4.0, nella forma del Partenariato Pubblico-Privato.

- l'intervento si rivolge a Operatori pubblici e privati (imprese e altri operatori economici, inclusi quelli che svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o assicurativa, associazioni di categoria nazionali o territoriali, etc.), con la partecipazione di almeno un organismo di ricerca;
- i centri di Competenza sono costituiti, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto, da più soggetti, pubblici e privati, nella forma del "partenariato pubblico-privato", con lo scopo di realizzare un articolato programma di attività - comprendente servizi di orientamento e formazione alle imprese nonché l'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale - finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle PMI, di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.
- il programma di attività, in particolare, ha, tra l'altro a oggetto l'erogazione dei seguenti servizi:
 - o orientamento alle imprese;
 - o formazione alle imprese;
 - o attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- il programma delle attività, nel suo complesso, deve valorizzare la presenza sui territori di riferimento di iniziative, interventi e/o misure simili al fine di garantire un quadro di azioni coordinate;
- le Università sottoscrittrici della presente intesa, intendono mettere a fattore comune le rispettive esperienze e conoscenze e trasferire con successo i risultati della reciproca collaborazione al territorio, valorizzandone le caratteristiche intrinseche e le potenzialità di crescita;
- le Università sottoscrittrici della presente intesa, forti della proficua esperienza di collaborazione intendono implementare la politica di integrazione e raccordo tra formazione, ricerca e tessuto produttivo, in particolare attraverso la partecipazione congiunta a interventi di trasferimento tecnologico e alla creazione di servizi al territorio, con specifica attenzione alle esigenze del tessuto industriale finalizzate alla valorizzazione delle opportunità di crescita della competitività delle aziende del territorio;
- la Regione Campania e la Regione Puglia, considerata l'esigenza di collocare le politiche incentivanti la diffusione dell'innovazione in un quadro coordinato di rafforzamento e consolidamento delle strutture preposte al trasferimento tecnologico, al fine di evitare la frammentazione delle iniziative e la dispersione di risorse intendono sostenere l'aggregazione delle competenze e delle tecnologie favorendo forme virtuose di partenariato pubblico privato nell'intento di amplificare e massimizzare i risultati degli investimenti pubblici locali, nazionali e comunitari.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

1. Le PARTI concordano di partecipare alle iniziative di cui al Decreto MISE del 29/01/2018 mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per realizzare il programma di attività del Centro di Competenza e alta specializzazione.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

1. Le PARTI si impegnano a sviluppare, sostenere e promuovere la collaborazione reciproca in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di tecnologie in ambito di Industria 4.0 nonché a favorire il consolidamento e l'innovazione dei processi e dell'organizzazione delle PMI.

Articolo 3 - Attuazione dell'accordo

1. Al fine di realizzare il programma di attività dettate dalla normativa richiamata nelle premesse, le PARTI convengono di costituire un Partenariato Pubblico-Privato secondo la definizione richiamata dal Decreto del MISE del 29/01/2018, come modello di collaborazione tra partner pubblici e privati.
2. Le PARTI eleggono l'Università degli Studi di Napoli Federico II "soggetto proponente" ovvero organismo di ricerca capofila.
3. In considerazione di quanto stabilito dalla normativa vigente sulla selezione dei partner privati, le PARTI danno mandato all'Università degli Studi di Napoli Federico II di porre in essere tutte le attività e le iniziative necessarie al fine di selezionare i partner privati mediante una procedura di evidenza pubblica.
4. Al fine di consentire che il Centro di Competenza e alta specializzazione offra adeguata copertura geografica per i territori regionali campano e pugliese, le PARTI convengono di prevedere, in caso di esito positivo del finanziamento, l'attivazione di due poli operativi per l'attuazione del programma di attività del suddetto Centro, rispettivamente localizzati in Campania e Puglia.

Articolo 4 - Obblighi delle PARTI

1. Le PARTI MANDANTI si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie alla PARTE MANDATARIA al fine di selezionare i partner privati secondo la tipologia di proposta progettuale da presentare in risposta all'iniziativa in argomento.
2. Le PARTI MANDANTI si impegnano a supportare scientificamente e amministrativamente la PARTE MANDATARIA nella scelta dei partner privati secondo le modalità dettate dal programma di attività a valere sull'iniziativa del MISE in argomento e in particolare a nominare un proprio referente che parteciperà a tutte le procedure ed alla commissione per la scelta dei partner privati.
3. Il referente dovrà fornire alla PARTE MANDATARIA le informazioni necessarie all'attuazione della procedura di evidenza pubblica per la scelta del partner privato.
4. L'Università degli studi di Napoli Federico II, in qualità di Soggetto Capofila e Parte Mandataria, si impegna a coordinare la selezione dei partner privati da parte della commissione di cui al precedente comma 2, sulla base di quanto previsto al comma 2 del successivo Articolo 5 e considerando l'opportunità di garantire che i due poli operativi di cui al comma 4 dell'art. 3 siano caratterizzati da integrazione, complementarietà e rappresentatività dei partner privati nel loro ambito. Si impegna altresì a presentare entro i termini fissati dal decreto la domanda di finanziamento in nome e per conto delle altre Parti, di curare altresì le negoziazioni di cui all'art. 11, commi 1° e 2°, del Decreto Ministeriale, sulla base delle indicazioni espresse dalle altre Parti,

provvedendo a presentare la proposta di cui al comma 3° del predetto art. 11 così come definitivamente approvata dalle PARTI.

5. Le PARTI riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non divulgarle.

Articolo 5 Comitato di Coordinamento e di valutazione partner privati

1. Le PARTI convengono di istituire un Comitato di Coordinamento e di valutazione per l'attuazione del presente Accordo composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Il Comitato di Coordinamento e di valutazione ha il compito di individuare e programmare le attività da svolgere e di valutare le candidature dei partner privati pervenute in esito alla procedura di evidenza pubblica.
3. Relativamente alla selezione dei partner privati, le Parti preso atto di quanto fissato all'art. 1 comma 1 punto g) del Bando, ovvero che il numero dei partner pubblici del Partenariato Pubblico Privato non può superare la misura del 50% dei partner complessivi, convengono che gli stessi debbano possedere i seguenti requisiti:
 - essere un'impresa che esercita le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile con stabile organizzazione in Italia;
 - essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
 - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali;
 - essere in possesso di elementi attestanti la solidità economico-finanziaria, così come richiesti dal bando e relativi allegati;
 - non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (UE) n. 651/2014;
 - non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 80;
 - essere iscritto o non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 relativo al rating di legalità indicando il relativo.
4. Relativamente ai criteri di valutazione dei partner privati, le Parti stabiliscono che gli stessi debbano essere coerenti con quelli dettati dall'art.10 del Decreto Ministeriale.
5. L'adesione dei partner privati selezionati al costituendo Partenariato Pubblico Privato avviene mediante la sottoscrizione di apposita successiva intesa, di cui all'articolo 7, e della domanda di finanziamento.

Articolo 6- Durata

1. La durata del presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e vale fino alla presentazione della domanda di finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
2. In caso di mancato finanziamento, il presente Accordo cessa automaticamente e non produce alcun effetto e nessun obbligo è in capo alle PARTI.

Articolo 7- Norma finale

1. Le PARTI convengono di rinviare a successiva specifica Intesa, estesa a tutti i soggetti proponenti, pubblici e privati aderenti al Partenariato, la definizione della forma giuridica del costituendo Centro di Competenza di cui il presente Accordo è atto propedeutico. Tale nuovo Atto, coincidente con la proposta tecnica di cui all'allegato C del Decreto Ministeriale, dovrà tra l'altro disciplinare oltre alla forma giuridica anche la governance del Centro, la gestione amministrativa del progetto finanziato, il programma delle attività.
2. Tale nuova Intesa dovrà essere perfezionata entro i termini utili per la presentazione della domanda di finanziamento.

Articolo 8- Trattamento dei dati personali

1. Le PARTI si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e ai contratti e accordi discendenti, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ss.mm.ii. D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Articolo 9- Modalità di sottoscrizione dell'Accordo

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n.241, inserito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni in L.221/2012, in forza del quale dal 1° gennaio 2013 gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni devono essere sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi, si stabilisce che il presente accordo venga sottoscritto in modalità digitale.

Articolo 10 - Controversie

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Università degli Studi di Napoli Federico II

Prof. Gaetano Manfredi

Università degli Studi di Salerno

Prof. Aurelio Tommasetti

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Prof. Giuseppe Paolisso

Università degli Studi di Napoli Parthenope

Prof. Alberto Carotenuto

Università degli Studi del Sannio

Prof. Filippo De Rossi

Politecnico di Bari

Prof. Eugenio Di Sciascio

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Prof. Antonio Felice Uricchio

Università del Salento

Prof. Vincenzo Zara

Regione Campania

Dott. Vincenzo De Luca

Regione Puglia

Dott. Michele Emiliano